

Catania, 18 ottobre 2010

Unione Province d'Italia

Prof. Avv. Ida Nicotra
Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università di Catania

La rappresentanza di genere: presente e futuro

La legge elettorale, “*dopo la Costituzione è la più importante nell’ordine costituzionale*” (così, L. Strurzo, *Leggi elettorali e istituzioni democratiche 1951, ora in Scritti di carattere giuridico, discorsi e attività parlamentare*, Bologna 1962). Infatti, anche le scelte in ordine alla formula politica ed in special modo al sistema elettorale, rappresentano veri e propri principi di struttura degli ordinamenti giuridici contemporanei.

La fissazione delle regole del gioco impone la ricerca della massima condivisione da parte delle formazioni politiche allo scopo di realizzare una mediazione per un compromesso alto che miri ad elaborare una legge elettorale capace di dare buona prova di sé e di durare un più a lungo possibile.

Infatti, proprio in virtù della connotazione immediatamente sub costituzionale, questa tipologia di legge dovrebbe meno obbedire a logiche contingenti e, piuttosto, rispondere all’esigenza di sintetizzare due istanze entrambe meritevoli di tutela: governabilità e rappresentatività.

Un tema strettamente connesso alla legge elettorale è quello della rappresentanza di genere, cioè di garantire all'interno delle Assemblee elettive una presenza equilibrata di entrambi i sessi. Ed invero, l'esclusione delle donne dalla vita politica si è posta come una situazione di fatto, essendo stata la politica per molto tempo "monopolio" maschile. Si ritiene che la scarsa presenza in Parlamento, e più in generale nelle Assemblee elettive, delle donne abbia determinato un impoverimento rispetto ad ogni questione su cui le istituzioni pubbliche vengono chiamate a decidere.

Al riguardo, si confrontano due modelli di riferimento quello di origine statunitense e l'altro di matrice europea.

Nel sistema giuridico statunitense il principio della democrazia paritaria tra uomo e donna va collocato all'interno del campo delle azioni positive, attraverso un sistema di quote e si è in passato sviluppato in stretta connessione con il problema razziale, nell'intento di superare le discriminazioni subite in ambito lavorativo e dell'istruzione. Le donne vengono trattate alla stregua di una minoranza svantaggiata che abbisogna di una tutela rafforzata da parte dell'ordinamento. Attraverso lo strumento delle quote, che vige quasi sempre per un periodo temporale determinato, viene assicurata una riserva di "posti" allo scopo di ristabilire una situazione di parità. Così *l'Equal Protection Clause* viene utilizzata anche per fattispecie diverse rispetto alle discriminazioni razziali, per tutte quelle distinzioni definite "sospette" dalla giurisprudenza della Corte Suprema, come le differenze di genere. Anche se in una più recente decisione la stessa Corte si è pronunciata a favore della legittimità costituzionale delle azioni positive, soltanto qualora esse risultino "flessibili", proporzionate e "limitate nel tempo". Con il passare del tempo la Corte Suprema e l'opinione pubblica americana hanno mutato orientamento sulla effettiva utilità delle azioni positive. In primo luogo, si è progressivamente affermata l'idea che le azioni positive rafforzino negli appartenenti ai gruppi svantaggiati la convinzione di una loro inferiorità, disincentivando, nella "gara della vita" l'impegno di ciascuno nel raggiungere determinati obiettivi. In secondo luogo, viene sottolineato da una parte della letteratura statunitense come l'azione positiva finisca per provocare effetti negativi anche su coloro che ne subiscono l'applicazione che la percepiscono come una offesa ai propri diritti (Cfr, *O. Fiscus, The Constitutional Logic of affirmative action*, Durham - London 1992). Nel momento in cui il sistema americano - proprio sulla scorta di tali considerazioni - prende le distanze dalle azioni positive le stesse trovano le prime significative applicazioni nei Paesi del Vecchio Continente.

Ma diversamente rispetto agli Stati Uniti, gli ordinamenti europei e l'ordinamento comunitario si muovono su un differente piano, mostrando particolare attenzione al riconoscimento di una effettiva parità, attraverso la realizzazione di una uguaglianza dei "punti di partenza", piuttosto che ad elaborare politiche di sostegno a favore di chi versa in una situazione di svantaggio. Specificamente, la Costituzione francese, a seguito della modifica avvenuta nel 1999, introduce all'art. 3 il principio secondo cui "la legge favorisce la parità d'accesso tra uomini e donne nelle cariche elettive" e demanda al legislatore ordinario il compito di favorire una equilibrata rappresentanza dei sessi alle cariche elettive. Successivamente la l. 493 del 2000 introduce puntuali misure nella legislazione

elettorale allo scopo di favorire una maggiore presenza femminile, riconducibili alla tipologia di *affirmative actions*.

Analogamente a quanto avviene in Francia, nel sistema italiano, le istanze volte ad affermare la parità di chances nella sfera pubblica si traducono in puntuali disposizioni contenute nelle leggi elettorali che trovano ancoraggio direttamente nel Testo costituzionale. Si tratta della categoria dei diritti politici, costituita dal **diritto all'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive**.

In particolare, la disposizione contenuta nell'art. 51 della Costituzione italiana recita : «*Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge*». Siffatta previsione è stata integrata dalla l. cost. n. 1/2003, attraverso l'inserimento, al primo comma, della seguente formulazione; «*A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*». Si prevede, con altre parole, il diritto di presentare la propria candidatura nelle diverse competizioni elettorali e di partecipare ai pubblici concorsi. Trova così riconoscimento un **jus ad officium**, che si specifica nel diritto ad essere investito della carica elettiva e dell'ufficio all'esito di una regolare elezione o procedimento di nomina. La novella costituzionale del 2003 ha introdotto il principio delle **pari opportunità tra uomini e donne** nell'accesso ai pubblici incarichi.

Tale modifica ha rappresentato l'ultimo tassello di un processo di adeguamento della Costituzione italiana al necessario equilibrio di genere nella rappresentanza elettiva. Infatti, già nel 2001, con l. cost. n. 3, si è proceduto ad inserire nell'art. 117 una norma che demanda alle leggi regionali il compito di «*rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche pubbliche elettive*». Dal loro canto, invece, le Regioni a Statuto speciale puntano, attraverso legge regionale, a promuovere «*condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali*».

Il principio delle pari opportunità sancito nell'ordinamento italiano ha trovato corrispondenza anche in puntuali proclamazioni di livello comunitario. L'art. 23 della Carta di Nizza prevede infatti l'adozione di misure speciali a favore del sesso sottorappresentato. Il lento, ma inarrestabile cammino degli ordinamenti verso la rimozione degli ostacoli di

ordine sociale, economico e soprattutto culturale, che hanno di fatto impedito alla donna un'effettiva partecipazione all'organizzazione politica degli Stati, rappresenta un segno

tangibile dell'intenzione di superare una situazione di squilibrio tuttora presente all'interno delle Assemblee rappresentative dei diversi livelli di governo. In particolare la disposizione comunitaria da ultimo richiamata dispone che: «*Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato*».

In una epoca di poco successiva alla novella costituzionale la Corte Costituzionale italiana, con sentenza n. 49/2003, aggiorna la sua giurisprudenza. Il Giudice delle leggi, infatti, ritiene conforme a Costituzione la disposizione statutaria della Valle d'Aosta del 25 luglio 2002 nella parte in cui dispone che «*ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio Regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi*». In particolare, le norme statuiscono che ogni lista deve prevedere la presenza di candidature maschili e femminili, disponendo, altresì la competenza dell'ufficio elettorale di dichiarare non valide le liste che non tenessero conto dell'indicata disposizione. La Corte basa la sua motivazione su un duplice ordine di apprezzabili considerazioni. In primo luogo essa pone in evidenza che le disposizioni impugnate non prescrivono un ulteriore requisito di eleggibilità o di "candidabilità" dei singoli cittadini.

Viene infatti precisato che l'obbligo contenuto nella legge va riferito ai partiti o ai gruppi che predispongono le liste elettorali, precludendo la possibilità di presentare liste formate interamente da candidati dello stesso sesso (sicché sarebbe contraria al dettato normativo anche una lista composta da sole donne). Invero le previsioni in oggetto non sembrano in alcun modo in grado di condizionare la competizione elettorale, incidendo semmai sulla preparazione della stessa. Infatti, «*il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste e non incide in alcun modo con i diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale*». Infatti, la legge in esame prevede un sistema di tipo proporzionale che riserva comunque all'elettore la libertà di scegliere tra i candidati, attraverso il voto di preferenza.

D'altra parte, prosegue la Corte la legge non introduce differenziazioni in relazione al "genere", in quanto fa riferimento indifferentemente a candidati di "entrambi i sessi". Ad opinione dei giudici costituzionali la legge non prevede alcuna percentuale riservata alla

presenza femminile, ma soltanto la volontà di evitare, attraverso un obbligo imposto ai partiti, la totale esclusione dalle competizioni elettorali dei cittadini di uno dei due sessi.

La posizione espressa dalla Corte Costituzionale si pone in linea di continuità con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia che, fin dal 1995, con la decisione sul caso *Kalanke*, ha dichiarato non giustificabili misure nazionali che impongono, a parità di qualificazione, la preferenza di candidati di sesso femminile a quelli di sesso maschile, in quanto - spiegano i giudici europei - i provvedimenti volti a promuovere la parità delle opportunità per donne e uomini devono tradursi in "*interventi mirati ad eliminare o ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella vita sociale, non legittimando clausole di preferenza assoluta ed incondizionata a favore delle donne*".

In definitiva, risulta chiaro il pensiero dei giudici comunitari nel confermare la portata esclusivamente derogatoria delle azioni positive che non possono favorire l'automatica prevalenza delle donne nella competizione con candidati di sesso maschile sol perché risultino sottorappresentate. La finalità delle azioni positive non è infatti quella di imporre a tutti i costi la parità, ma di far in modo che le donne siano in grado di proporsi allo stesso livello degli uomini (cfr. Corte di Giustizia, sent. Badeck del 28 marzo 2000, sent. Abrahamsson del 6 luglio 2000, nonché sent. 30 settembre 2004, C 319/2003). Con l'uso del termine azione positiva si indica non una misura dedicata alle donne ma uno strumento neutro.

A seguito dei nuovi orientamenti della Corte e della revisione dell'art. 51 della Costituzione italiana il legislatore ha approvato la legge n. 90 dell'8 aprile 2004 avente ad oggetto "*Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento Europeo*", introducendo all'art. 3 una norma in materia di "pari opportunità". La disposizione appena richiamata introduce una riserva "di lista", in forza della quale "*nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati*". Si tratta di una legge elettorale di tipo proporzionale che assicura al cittadino il diritto di scegliere il candidato e dunque la misura antidiscriminatoria è legittima perché non assicura la vittoria al candidato di sesso femminile ma si limita ad incentivare la presenza in lista delle donne. Sono, infatti, ritenute inammissibili quelle "*liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi*". Al fine di indurre i partiti al rispetto

del dettato normativo viene prevista, da una parte, una sanzione di tipo economico qualora non venga rispettata la proporzione prevista dalla legge, dall'altra, una misura premiale nel caso in cui i partiti non si limitino a presentare donne in lista ma riescano anche a farle eleggere.

Recentemente, con la sentenza n. 4 del 2010, la Corte ha ribadito la sua giurisprudenza, dichiarando conforme a Costituzione la legge elettorale della Regione Campania, laddove essa consente di esprimere una seconda preferenza, purché ad un candidato di genere diverso dal primo, pena l'annullamento della seconda preferenza. Ciò, in quanto, secondo il ragionamento espresso dai giudici costituzionali, la legge elettorale campana conterrebbe una norma "riequilibratrice" finalizzata ad ottenere il risultato di un'azione positiva. Peraltro tale risultato, precisa la Corte, non sarebbe un effetto diretto della legge ma delle libere scelte degli elettori, che possono decidere di non avvalersi della possibilità della doppia preferenza. La legge in questione si limita a fornire al cittadino una facoltà aggiuntiva che allarga il ventaglio delle possibili scelte elettorali "limitato ad una sola preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali".

Va fatto osservare, comunque, che, **al cospetto di sistemi elettorali che escludono in radice ogni possibilità di scelta del candidato da parte del cittadino**, chiamato a dare il proprio consenso esclusivamente a favore di un partito o di una coalizione, "*il diritto diseguale*" a favore delle donne non si limiterebbe ad abbreviare soltanto il percorso verso il traguardo, ma assicurerebbe direttamente la vittoria elettorale.

In altre parole, **le quote riservate alle donne nelle liste elettorali "bloccate"** appaiono quali situazioni che assegnano un risultato, anziché favorire il conseguimento dello stesso. Si tratterebbe di una disciplina volta a "congelare" la regola della selezione dei migliori e a mortificare il principio dell'efficienza e delle capacità personali nelle istituzioni e nella politica, per assegnare in via definitiva un posto nelle Assemblee elettive alle donne, indipendentemente dalle loro qualifiche e dalle loro esperienze professionali e rappresenterebbe una sorta di "discriminazione alla rovescia", un privilegio odioso, incompatibile con il principio di eguaglianza e con lo stesso diritto comunitario (v. art. 141 Tr. Am.)

Bibliografia Essenziale

- AINIS M., *Cinque regole per le azioni positive*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2, 1999
- BALLESTRERO M.V., *I «diritti delle donne» (note in margine a un dibattito su diritti umani e Comunità Europea)*, in *Politica del Diritto*, vol. XXI, 1990
- BARBERA A., *Discriminazioni indirette e azioni positive: riflessioni comparate al caso nordamericano*, in *Rivista giuridica del lavoro*, n. 1, 1984
- BECCALLI B., *La politica delle quote nel lavoro e nella rappresentanza politica*, in ID. (a cura di), *Donne in quota. E' giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999
- BESUSSI A., *Togliere l'etichetta. Una difesa eccentrica dell'azione positiva*, in BECCALLI B. (a cura di), *Donne in quota. E' giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999
- BIANCHI C., *La definizione del principio di non discriminazione di genere tra fonti del diritto internazionale e fonti interne: spunti per una riflessione*, sul sito www.giurcost.org/studi/bianchi.html
- BORGOGELLI F., *La tipologia delle azioni positive*, in GAETA L. – ZOPPOLI L. (a cura di), *Il diritto diseguale. Una legge per le azioni positive*, Giappichelli, Torino, 1992
- BRUNELLI G., *Donne e politica*, Il Mulino, Bologna, 2006
- BRUNELLI G., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica: le questioni aperte*, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica, (Amicus curiae)*, Giappichelli, Torino, 2003
- BRUNELLI G., *Le quote riprendono quota? (A proposito di azioni positive in materia elettorale regionale)*, in *Le Regioni*, n. 1, 2001
- BRUNELLI G., *Un "ombrello" costituzionale per le azioni positive*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 22, 2002
- CALIFANO L., *Azioni positive e rappresentanza politica dopo le riforme costituzionali*, in ID., *Donne, politica e processi decisionali*, Giappichelli, Torino, 2004
- CARLASSARE L., *La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1, 2003
- CARTABIA M., *Unione europea e parità dei sessi nei processi decisionali: vincoli giuridici e auspici giuridici*, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica, (Amicus curiae)*, Giappichelli, Torino, 2003

- CASSELLA F., *Rappresentanza politica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Aggiornamento IV, Utet, Torino, 2000
- CEDRONI L., *Rappresentare la differenza. Le donne nelle istituzioni elettive*, Lithos, Roma, 2001
- CHIARA G., *La “pari opportunità” elettorale dei sessi nella riforma degli Statuti regionali speciali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 2, 2003
- CINANNI G., *Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 3, 1995
- D’ALOIA A., *Argomenti per uno statuto costituzionale delle azioni positive. Uno sguardo all’esperienza italiana*, in CALIFANO L. (a cura di), *Donne, politica e processi decisionali*, Giappichelli, Torino, 2004
- D’AMICO M., *La rappresentanza politica femminile in Italia*, in ASSESSORATO
- ALLE PARI OPPORTUNITÀ, *Genere e rappresentanza politica. Pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive*, Provincia Autonoma di Trento, Trento, 2005, sul sito www.pariopportunita.provincia.tn.it.
- DAHLERUP D., *From a small to a large minority: Women in Scandinavian politics*, in *Scandinavian Political Studies*, vol. 11, n. 4, 1998
- DE SIERVO U., *La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 3, 1995
- DEFFENU A., *La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni paesi europei*, in *Diritto pubblico*, VII, 2001
- DEFFENU A., *La revisione virtuale dell’art. 51 Cost.*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 22, 2002
- FANELLO MAECUCCI G., *Donne in Parlamento: i conti che non tornano*, Bagatto Libri, Roma, 1987
- FERRAJOLI L., *La differenza sessuale e le garanzie dell’eguaglianza*, in *Democrazia e diritto*, n. 1, 1993
- FROSINI T.E., *La modifica dell’art. 51 Cost.: problemi e prospettive*, disponibile sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/attualita/frosini/html.
- GIANFORMAGGIO L., (a cura di Fiacchi A. – Faralli C. – Pitch T.), *Eguaglianza, donne e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2005
- GRASSI A., *La sentenza Kalanke: un’inversione di rotta nella politica comunitaria sulla pari opportunità*, in *Rivista italiana diritto comunitario*, 1996
- H. MAYER HACKER, *Women as a minority group*, in *Social Forces*, vol. XXX, 1951
- INGANGI A., *Il sistema delle “quote”: ago della bilancia nelle pari opportunità*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 1998
- LANCHESTER F., *Rappresentanza politica e rappresentanza femminile*, in ID., *Rappresentanza, responsabilità e tecniche di espressione del suffragio*, Bulzoni, Roma, 1990
- LUCHENA G., *Le azioni positive nelle recenti riforme costituzionali: il difficile equilibrio tra misure preferenziali e tutela delle posizioni soggettive dei terzi*, in *Rassegna parlamentare*, 2003
- LUCIANI M., *Riforme elettorali e disegno costituzionale*, in *Politica del Diritto*, vol. XXVI, 1995
- MABELLINI S., *Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un revirement della Corte*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1, 2003
- MANGIA A., *Rappresentanza “di genere” e “generalità della rappresentanza”*, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica, (Amicus curiae)*, Giappichelli, Torino, 2003

MEZZETTI L., *Il non felice epilogo delle “quote rosa”*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2, 2006

MONTALTI M., *La rappresentanza del genere femminile. Riflessioni comparative*, in *Diritto Pubblico Comunitario ed Europeo*, n. 2, 2000

MORI P., *Quale eguaglianza? Ovvero le azioni positive davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Il diritto dell’Unione europea*, I, 1996

NICOTRA I., *La legge della Valle D’Aosta sulla parità passa indenne l’esame della Corte*, in *Quad. cost.* 2/2003.

OLIVITO E., *Azioni positive e rappresentanza femminile: problematiche generali e prospettive di rilancio*, in *Politica del Diritto*, a. XXXIII, n. 2, 2002

PAPA A., *La rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere*,

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998

PASQUINO G., *La differenza nel rappresentare e nel governare*, in BOCCIA M.L. PERETTI I., *Il genere della rappresentanza*, Materiali e atti, Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Supplemento al n. 1, gennaio-febbraio 1988 di *Democrazia e diritto*, Editori riuniti riviste, Roma, 1988

PATEMAN C., *Equality, difference, subordination: the politics of motherhood and women’s citizenship*, in BOCK G. – JAMES S., *Beyond equality and difference*, Routledge, New York, 1992

PHILLIPS A., *Donne e rappresentanza. Ovvero, perché il sesso dei nostri rappresentanti dovrebbero avere importanza?*, in BECCALLI B. (a cura di), *Donne in quota. E’ giusto riservare posti alle donne nel lavoro o nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999

PICCONE STELLA S. – SARACENO C., *Genere*, Il Mulino, Bologna, 1996

PIRZIO AMMASSARI G., *La rappresentanza degli interessi e la costituzione dell’Europa*, in MONGARDINI C. – PIRZIO AMMASSARI G., *Crisi e trasformazione della rappresentanza nell’Europa moderna*, Editrice Universitaria di Roma-La Goliardica, Roma, 1994

PIZZORUSSO A. – ROSSI E., *Le azioni positive in materia elettorale*, in BECCALLI B. (a cura di), *Donne in quota. E’ giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999.

POGGI A., *Sulla riforma dell’art. 51 Cost.: le quote alla prova della democrazia pluralista*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 22, 2002

PRISCO S., *La nuova legge elettorale per le Camere tra profili di incostituzionalità e prospettive di rimodellamento del sistema politico*, 27 aprile 2006, sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/anticipazioni/legge_elettorale_prisco/index.html

RONCHETTI L., *L’equilibrio e i sessi nella rappresentanza dinanzi alla Corte Costituzionale*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1, 2004

ROSITANI M., *La Francia e le “quote per le donne”*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1, 2002

SALAZAR C., *Pari opportunità*, in CASSESE S. (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, vol. V, Giuffré, Milano, 2006

SANTAMBROGIO M., *Azioni positive e uguaglianza*, in BECCALLI B. (a cura di), *Donne in quota. E’ giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999

SCARPONI S. (a cura di), *Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro. I sistemi delle quote al vaglio di legittimità*, Università degli studi di Trento, 1997

STENICO E., *Uguaglianza di genere e pari opportunità. Nuovi spunti di*

riflessione offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2003, in
Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza sociale, P. II, 2003
VELTRI C., *Quote rosa, Italia solo 48esima. E' il Rwanda in testa alla
classifica*, 6 luglio 2006, sul sito www.repubblica.it/2006/07/sezioni/politica/quote-rosa/quote-rosa/quote-rosa.html